

DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016

574/2016/E/TLR

AVVIO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SISTEMI DI MISURA E DI QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE, DI MISURA E DI VENDITA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E DI TELERAFFRESCAMENTO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 562/2016/R/tlr (di seguito: deliberazione 562/2016/R/tlr);
- il documento per la consultazione 19 maggio 2016, 252/2016/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 252/2016/R/tlr);
- il Comunicato dell'Autorità agli operatori, di chiarimento in merito all'iscrizione alle anagrafiche relative al settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, pubblicato in data 4 settembre 2015;
- il Comunicato dell'Autorità agli operatori, in merito al processo di consultazione in materia di sistemi di misura nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento avviato con il documento per la consultazione 252/2016/R/tlr, pubblicato in data 23 settembre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 10, ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;

- l'articolo 9, del citato decreto legislativo 102/14, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, ha parimenti attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione;
- in particolare, tra le funzioni di regolazione conferite all'Autorità dall'articolo 10, comma 17 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 102/14, da esercitare anche nel contesto della legge 481/95, rientrano anche quelli di definire la regolazione in materia di continuità, sicurezza e qualità del servizio, degli impianti e dei sistemi di contabilizzazione; la disciplina dei sistemi e dell'attività di misura; la disciplina dei documenti di fatturazione, delle informazioni sulla fatturazione e dell'accesso ai dati di consumo;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, i provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, si applicano, secondo criteri di gradualità, anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- l'Autorità esercita, anche nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, nonché i poteri sanzionatori specifici di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 102/14;
- ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge, l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 411/2014/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti in attuazione delle nuove competenze attribuite dal decreto legislativo 102/14 nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- con la deliberazione 19/2015/R/tlr sono state individuate, dall'Autorità, le aree di intervento iniziali e prioritarie nei suddetti settori e che in tali aree sono incluse, tra l'altro, le attività connesse con la predisposizione di atti e provvedimenti in materia di misura, fatturazione, continuità, sicurezza e qualità del servizio, nonché degli impianti e dei sistemi di misurazione;
- con la deliberazione 339/2015/R/tlr, l'Autorità ha istituito, tra l'altro, l'*Anagrafica Operatori* del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento e che tutti gli esercenti l'attività di distribuzione e/o di vendita di energia termica o frigorifera

attraverso reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono tenuti a registrarsi a tale *Anagrafica*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai fini della definizione della regolazione in materia di attività di misura nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, è essenziale acquisire informazioni in merito sia alle caratteristiche del parco misuratori installato nel settore, sia alle modalità di esercizio dell'attività di misura da parte degli operatori;
- ai fini della definizione della regolazione in materia di qualità del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, è essenziale, tra l'altro, acquisire un quadro di dettaglio del grado di diffusione delle Carte dei servizi, delle Carte della qualità e dei Codici di condotta commerciale e, più in generale, della diffusione di standard di qualità nel settore, nonché delle relative modalità di applicazione da parte dei diversi operatori;
- nell'ambito della prima ricognizione del settore, svolta ai sensi della deliberazione 411/2014/R/tlr, sono state raccolte da un campione di operatori del settore informazioni preliminari sugli standard di qualità del servizio adottati e sulle tipologie di misuratori di energia termica installati ai punti di riconsegna delle reti;
- in generale, le informazioni preliminari raccolte sino ad oggi non sono sufficienti a delineare un quadro completo dello stato del settore in relazione ai profili sopra richiamati;
- con la deliberazione 562/2016/R/tlr, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in materia di modalità e contributi per l'allacciamento dell'utenza alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e per la disconnessione dell'utenza dalle medesime reti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un'indagine conoscitiva per l'acquisizione di informazioni e dati in materia di misura e di qualità del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, orientata, in particolare, a:
 - a) verificare la diffusione delle Carte dei servizi/Carte della qualità/Codici di condotta commerciale tra gli operatori;
 - b) verificare gli indicatori e gli standard di qualità adottati dai diversi operatori;
 - c) verificare le modalità di applicazione dei suddetti standard da parte dei diversi operatori;
 - d) valutare le caratteristiche dei misuratori installati ed in uso e verificare le modalità di esercizio dell'attività di misura da parte dei diversi operatori;
- sia, a tal fine, opportuno procedere mediante una specifica richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, il cui contenuto sarà dettagliato mediante apposito atto del Direttore responsabile dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;

DELIBERA

1. di avviare un'indagine conoscitiva, rivolta a tutti gli operatori del settore, per l'acquisizione di informazioni e dati in materia di misura e di qualità del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, orientata, in particolare, a:
 - a. verificare la diffusione delle Carte dei servizi/Carte della qualità/Codici di condotta commerciale tra gli operatori;
 - b. verificare gli indicatori e gli standard di qualità adottati dai diversi operatori;
 - c. verificare le modalità di applicazione dei suddetti standard da parte dei diversi operatori;
 - d. valutare le caratteristiche dei misuratori installati ed in uso e verificare le modalità di esercizio dell'attività di misura da parte dei diversi operatori;
2. di richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, agli operatori del settore, di trasmettere, entro e non oltre il 14 novembre 2016, i dati e le informazioni che saranno dettagliati in un'apposita modulistica approvata con determina dal Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, secondo le modalità operative individuate nella medesima determina;
3. di assegnare la responsabilità dell'indagine conoscitiva al Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, che, anche alla luce delle informazioni acquisite ai sensi di quanto disposto al precedente punto 2, qualora lo ritenga opportuno, può acquisire ulteriori elementi informativi, anche mediante richieste di integrazione e chiarimento, convocare incontri e/o tavoli tecnici per approfondimenti specifici;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni